



# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SALERNO**

RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

*ex art. 7 D.P.R. 101/90*

Dott.ssa LUCIARITA ZOTTOLI

libretto di pratica n. 11379

2009/2010

*All'On.le Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Salerno*

La sottoscritta Dott.ssa Luciarita Zottoli, nata a Monaco di Baviera (D) il 26.10.1983, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine con anzianità dal 3.11.2009, esibisce la seguente relazione annuale attestante l'esercizio della pratica forense presso lo studio professionale dell'Avv. Gerardo De Rosa, sito in Pontecagnano Faiano, alla via Umbria n. 8/R.

La relazione, così come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, ha ad oggetto le attività indicate nel libretto di pratica e consta della descrizione dell'attività svolta in un minimo di 10 udienze, dell'approfondimento di almeno 5 questioni giuridiche e di 5 atti, nonché di una questione di deontologia forense trattata nel corso del primo anno di pratica.

Con ossequi,

*Pontecagnano Faiano, lì 3 novembre 2010*

Dott.ssa Luciarita Zottoli

Avv. Gerardo De Rosa

## QUESTIONI GIURIDICHE:

### 1°) L'istituzione di amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n° 6

Le amministrazioni di sostegno entrano in vigore nel nostro ordinamento nel 2004, in grande ritardo, se pensiamo che siamo stati uno degli ultimi paesi a legiferare in materia (Francia 1968, Spagna 1990, Austria e Germania da lì a poco). Tutti gli ordinamenti più vicini a noi – quelli di *civil law* – avevano legiferato e modificato la disciplina dell'incapacità.

Nel nostro ordinamento, fino a qualche anno fa – fino alla legge 13 maggio 1978, n° 180 (c.d. *Legge Basaglia*) – erano ancora aperti i manicomi e conoscevamo come istituti di protezione soltanto l'interdizione e l'inabilitazione.

Nel 1987 il Prof. Cendon (dell'Università di Trieste) presentò la prima *Bozza Cendon* di riforma dell'incapacità. Ma solo nel 2004, il Parlamento introdurrà questa misura di protezione.

L'amministrazione di sostegno viene pensata dal legislatore come un istituto flessibile ed elastico, difatti, dall'art. 1 della L. 6/2004 se ne evince la finalità nella protezione della persona e nel difenderne la dignità e la residua capacità.

Il legislatore segue una tecnica simile, ricorre alle tipizzazioni individuando delle ipotesi determinate, in presenza delle quali si applica l'una piuttosto che l'altra misura di protezione: l'art. 404 c.c. – modificato già nella rubrica – prima parlava di persone che *devono* essere interdette, adesso invece, parla di persone che *possono* essere interdette. Questo indica un'eventualità, una possibilità, confermata anche dall'aggiunta dell'inciso “*quando ciò è necessario per assicurare la loro protezione*”.

L'amministrazione di sostegno si applica, in via esclusiva, nei casi di infermità fisica; nelle ipotesi di infermità mentale la misura da prediligere è sempre l'amministrazione di sostegno, o comunque, quella che nel caso concreto si rilevi più idonea a tutelare le esigenze della persona.

L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare. La Legge 9 gennaio 2004, n° 6 ha creato un'inversione nel criterio territoriale della competenza: cioè, ha prediletto il criterio della residenza su quello del domicilio; ragion per cui, soltanto quando

questa non sia nota si potrà far riferimento al domicilio del beneficiario per individuare il giudice competente.

Il ricorso è presentato in carta semplice, non richiede bolli. Può essere disposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure può essere promosso dal minore (che nell'ultimo anno della sua minore età potrebbe avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno per non trovarsi scoperto); addirittura, il ricorso potrebbe essere presentato dall'interdetto o dall'inabilitato (in questa ipotesi, ovviamente, si sta presentando istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). Il ricorso si apre con una duplice identificazione: del ricorrente e della persona rispetto alla quale si chiede l'autorizzazione ad opera del giudice tutelare. Nel ricorso devono indicarsi anche le ragioni per le quali lo si sta presentando e deve essere motivato.

Il giudice tutelare si pronuncia con un decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e come tutti i giudizi che si concludono con decreto, anche questo è veloce nel tempo e nella modalità, presupponendo una decisione adottata *rebus sic stantibus*. Il decreto del giudice è immediatamente esecutivo (fin dal momento in cui viene emesso), al fine di assicurare la protezione del soggetto. Tale decreto deve distinguere gli atti in relazione alla tipologia di poteri che sono riconosciuti all'amministratore di sostegno, il quale, quando ne viene richiesta la nomina, può svolgere le funzioni di rappresentante e/o di assistente. Difatti, si potrebbe nominare un amministratore di sostegno che per alcuni atti sia il rappresentante, agendo in nome e per conto del beneficiario, la cui volontà non rileva venendo completamente assorbita da quella del rappresentante; ed atti, invece, di ordinaria amministrazione, per i quali l'amministratore di sostegno assume il ruolo di assistente.

Essendo la procedura finalizzata, come ha detto la Corte Costituzionale, alla celerità, alla velocità, di regola l'intervento del difensore non è necessario. Questo perché nel giudizio interviene il P.M. che per definizione deve tutelare gli interessi della persona incapace. Se nel corso del giudizio il giudice dovesse applicare le limitazioni previste per l'interdizione, o comunque, se dovesse esistere una compressione dei diritti delle libertà fondamentali della persona, il beneficiario dovrà essere assistito da un avvocato. È un'eventualità, non è obbligatorio.

L'amministratore di sostegno può essere nominato per la durata dell'incarico, che potrebbe essere anche a tempo indeterminato, ma soltanto, per il coniuge, il convivente ed i familiari. La durata massima dell'incarico è, invece, di dieci anni. È un incarico

tendenzialmente gratuito, ma potrebbero essere previste piccole forme di rimborso per le spese da sostenere.

Il giudice ha sessanta giorni di tempo per nominare l'amministratore di sostegno, ma si potrebbe rendere necessario un provvedimento d'urgenza, richiesto nel ricorso o disposto direttamente dal giudice, qualora ritenga che non vi siano i tempi tecnici per espletare velocemente tutta la procedura.

L'amministratore di sostegno, sia provvisorio che definitivo, compie un atto fondamentale che è la prestazione del giuramento, che segna l'inizio dell'ufficio di amministratore di sostegno e deve essere seguito dalla redazione di un inventario.

In virtù dell'art. 407 c.c. il ricorso deve indicare, se conosciuti, tramite indirizzo o altri dati, una serie di soggetti: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e tutti i fratelli e conviventi del beneficiario. Questo perché, le persone che sono vicine al beneficiario devono poter intervenire nel corso del procedimento per poter tutelare le proprie ragioni.

La legge si è premuta di fissare dei criteri predeterminati per la scelta dell'amministratore di sostegno, che solo in apparenza compete al giudice. L'art. 408 c.c. pone un criterio preciso da seguire: *la priorità della persona beneficiaria*. A questo fine, l'ordinamento prevede la possibilità che ognuno di noi possa porre in essere un *negozio di designazione preventiva*, con cui il soggetto, ora per allora, può nominare e scegliere il proprio amministratore di sostegno quando è nel pieno possesso di tutte le sue facoltà mentali, in previsione e nell'eventualità in cui si dovesse verificare una condizione di incapacità.

La nomina potrà essere unica, plurima e nel negozio di designazione potrebbe essere anche successiva. Peraltro, si potrebbero prevedere delle sostituzioni – ovvero articolare delle competenze, ciascuno per un'articolazione di atti – con il giudice che stabilisce se agire congiuntamente o disgiuntamente.

## **2\*) Il fenomeno del mobbing: danno biologico, danno morale, danno esistenziale**

Nel corso degli anni la giurisprudenza del lavoro ha esaminato, sotto diversi punti di vista, le possibili lesioni all'integrità della salute e della dignità del lavoratore conseguenti a comportamenti illegittimi del datore di lavoro.

Seguendo questo percorso, è stata prestata particolare attenzione alla figura del *danno biologico*, in tutte le sue diverse componenti, considerando sia gli aspetti connessi ad una richiesta di risarcimento del danno verso il datore di lavoro, sia quelli relativi ai rapporti tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'I.N.A.I.L..

Tramite la figura del danno biologico si è giunti a considerare risarcibili tutti i pregiudizi, accertati od accertabili a livello medico, del lavoratore conseguenti ad un comportamento del datore di lavoro. In questo modo, seguendo gli schemi della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 2043 e 2087 c.c., al lavoratore è stato riconosciuto il diritto di agire ai sensi delle norme citate per ottenere il risarcimento di patologie clinicamente accertate o accertabili.

È risultata coperta, così, tutta l'area dei danni documentati con certificazioni mediche producibili in giudizio. Logica conseguenza di questa impostazione è stata l'esclusione, dall'area della risarcibilità, di tutti i danni arrecati al lavoratore dal datore di lavoro non suscettibili di essere dimostrati tramite certificazioni mediche.

Questa conclusione dà conto degli sforzi della giurisprudenza tesa ad ampliare l'area del danno biologico ovvero ad enucleare nuove figure giuridiche utili a colmare la zona d'ombra tra il danno biologico stesso ed i comportamenti datoriali qualificabili come legittimi. Tali sforzi sono stati accresciuti dalla scarsa utilità offerta al tema della tutela della salute del lavoratore dalla figura del *danno morale*.

È noto, che ai sensi dell'art. 2059 c.c. “*il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*” e che, ai sensi dell'art. 185 c.p. “*ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*”. Tale ultima disposizione, infatti, offre un valido criterio di distinzione tra l'illecito civile e l'illecito penale, essendo solo l'autore di quest'ultimo tenuto a risarcire anche i danni non patrimoniali (Cass. pen., sez. I, 1.12.1978, in *Giust. Pen.*, 79, II, 474), cosicché restano esclusi dall'area del danno morale tutti quei comportamenti non integranti un illecito penale.

Il fenomeno del *mobbing* si è collocato proprio a ridosso delle riflessioni relative al danno biologico e, tramite esso sono stati precisati taluni comportamenti datoriali suscettibili di ledere l'integrità psicofisica del lavoratore.

Prescindendo da considerazioni vagamente sociologiche, si può dire che l'espressione *mobbing* nel diritto del lavoro, indica tutta quella serie di comportamenti persecutori posti in essere, in maniera deliberata e frequente, dal datore di lavoro o da altri dipendenti dello

stesso ai danni del lavoratore ed aventi, come effetto, quello di porre la vittima (c.d. *mobbizzato*) in una situazione di terrore psicologico, di isolamento, di frustrazione.

In giurisprudenza si è rilevato che “*il termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob (attaccare, assalire) e mediato dall’etologia, si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorchè il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso e provocare catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidi*” (Trib. Torino, 16.11.1999).

Il carattere generico della definizione fornita può essere attenuato tramite la descrizione di taluni comportamenti particolarmente frequenti nella realtà. Non vi è dubbio, però, che si tratta sempre di una mera esemplificazione, inidonea a tratteggiare in via esclusiva i comportamenti di *mobbing*. Nel definire le concrete pratiche di questo fenomeno si è fatto riferimento a:

- comportamenti che incidono sulla possibilità della vittima di “comunicare” adeguatamente in azienda;
- condotte che comportano significative difficoltà per la vittima di mantenere i contatti sociali nel contesto del lavoro;
- comportamenti lesivi della reputazione della vittima;
- iniziative pregiudizievoli della posizione occupazionale del *mobbizzato* (demansionamento);
- condotte premeditate finalizzate all’estromissione del *mobbizzato* dall’azienda, sia in relazione a provvedimenti di licenziamento che a forme di dimissioni “incentivate”.

Ciò posto, può dirsi che per *mobbing* devono intendersi tutti quei comportamenti datoriali tali da ledere la dignità, la professionalità e la personalità fisica e morale del lavoratore. In questo modo, il riferimento normativo da considerare è essenzialmente l’art. 32 Cost., che tutela la salute dell’individuo e, tramite essa, il lavoro e la famiglia.

Gli effetti sulla salute di questi comportamenti possono essere diversi. Si va dall’allarme psicosomatico (cefalea, gastroenteralgie, dolori osteoarticolari, mialgie, disturbi dell’equilibrio), emozionale (ansia, tensione, disturbi del sonno, dell’umore),

comportamentale (anoressia, bulimia, potus, farmacodipendenza), fino a forme di vero e proprio stress post-traumatico. Gli effetti sociali sono ugualmente vari: il mobbizzato solitamente perde la propria autostima, comincia a sentirsi perseguitato ed investe dei propri problemi la famiglia. Non meno rilevanti sono gli effetti aziendali: il mobbizzato perde produttività ed il rapporto lavoro/ore lavorative si abbassa.

I pregiudizi subiti dal lavoratore sono suscettibili di valutazione medico legale, per cui la loro risarcibilità è assicurata quale *sub specie* di danno biologico. Ovvio, allora, che nella quantificazione di essi il giudice potrà abbondantemente ricorrere allo strumento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche se nella citata sentenza del Tribunale di Torino il giudice ha liquidato il danno in via equitativa senza fare ricorso al CTU.

Per far fronte ai danni subiti dal lavoratore che non possono essere certificati con documentazione medica, pur incidendo sulla salute, sulla tranquillità, sulla dignità, sulla professionalità dello stesso è emersa la figura del *danno esistenziale*. Così si è affermato che “*la sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili – quand’anche non comporti a carico delle vittime l’insorgere di un danno biologico, correlato all’alterazione dello stato di salute o all’insorgere di una malattia – causa un’alterazione delle normali attività dell’individuo, quali il riposo, il relax, l’attività lavorativa domiciliare e non, la quale integra un danno esistenziale*” (Tribunale Milano, 21 ottobre 1999). In questo modo, è stata affermata la risarcibilità di tutti i pregiudizi ingiusti tali da incidere sulla salute, sulla dignità, sulla persona, sulla professionalità del mobbizzato.

La responsabilità del datore di lavoro per danno esistenziale deve essere sicuramente ricondotta nell’alveo della responsabilità contrattuale, visto che la tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro costituisce un preciso obbligo legale posto a carico del datore di lavoro (art. 2087 c.c.): ne deriva l’applicabilità, in punto di prescrizione dell’azione e di onere della prova, di tutta la disciplina prevista per gli inadempimenti contrattuali.

La costruzione logico-giuridica in parola, però, presenta i propri maggiori limiti proprio sotto il profilo strettamente processuale. In primo luogo, è evidente che il lavoratore che agisce in giudizio avrà l’onere di provare il danno esistenziale ed il nesso di causalità tra lo stesso e la condotta del datore di lavoro. Si tratta, evidentemente, di una prova assai difficile da assolvere, bisognosa di un’istruttoria particolarmente attenta e scrupolosa. È sufficiente, per avere la dimostrazione del problema, verificare, per un verso, l’accuratezza dell’istruttoria svolta dal Tribunale di Torino nella sentenza sopraccitata e, per altro verso, le ragioni che hanno spinto la Cassazione a rigettare la domanda di risarcimento proposta



da una lavoratrice nella prima causa di *mobbing* affrontata dalla Suprema Corte (Cass. Lav., 8.01.2000, n° 143, ove la domanda della ricorrente è stata respinta proprio per difetto di prova delle allegazioni contenute nel ricorso). In secondo luogo, è indubbio che la stessa quantificazione del danno presenta degli aspetti problematici. I contorni del danno esistenziale rendono di fatto necessario procedere alla valutazione equitativa del pregiudizio sopportato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Con tale sistema, peraltro, vi è il rischio che si proceda ad una sorta di sottostima dei danni subiti dal lavoratore, com'è evidente dalla sentenza sul *mobbing* emessa dal Tribunale di Torino (il datore di lavoro è stato condannato a risarcire il danno nella misura di L. 10.000.000).

Non resta che procedere, nell'introduzione della causa, ad un'analitica descrizione di tutte le patologie e le alterazioni subite dal lavoratore, in modo da offrire al giudice un'adeguata visione di tutte le circostanze del caso utili a verificare gli effettivi pregiudizi sopportati dal prestatore di lavoro.

### **3\*) Servitù di passaggio: non si può modificare arbitrariamente**

*<< Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.*

*Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo >>*, così recita l'art. 1067 c.c., rubricato "Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù".

Riguardo alla prima prescrizione, il divieto sancito dalla legge fa riferimento ad una innovazione, unilateralmente ed in via di fatto, compiuta nell'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante, giacchè nulla vieta di concepire un accordo tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente che aggravi la posizione di quest'ultimo. Come è consentito alle parti di stabilire liberamente il contenuto della servitù ed il grado e l'intensità dell'aggravamento che questa arrechi al fondo servente, così non può non essere loro consentito di modificare l'intensità ed il grado dell'aggravamento.

Le innovazioni del fondo dominante possono incidere in due modi sul contenuto della servitù: sia incidendo sulla natura ed estensione della *utilitas* che ne costituisce l'oggetto e sulle esigenze che la servitù è destinata a soddisfare, sia, pur lasciando immutata l'essenza

della servitù, incidendo sulle modalità concrete di esercizio di essa in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente.

Nella prima ipotesi, l'innovazione è assolutamente vietata in quanto altera il contenuto essenziale della servitù, per cui non occorre alcuna altra indagine per stabilirne l'illiceità.

Nella seconda ipotesi è necessario, perché si incorra nel divieto di cui all'art. 1067 c.c. che, in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e della loro incidenza sulle modalità di esercizio della servitù, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo da accertarsi caso per caso. Ove il danno, almeno potenziale, non sussista affatto, non scatta il divieto per cui restano leciti i miglioramenti suggeriti dalla tecnica e le modificazioni che in diverso modo consentono l'esercizio di una servitù uguale per quantità e qualità.

Le innovazioni al fondo dominante, che non superino il limite oltre al quale esse sono vietate, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servitù per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa.

L'aggravamento delle servitù in seguito alla modificazione dello stato dei luoghi non è *in re ipsa*, ma va valutato caso per caso, con indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla concreta incidenza che tale mutamento ha comportato sull'entità dell'onere operante sul fondo servente. Bisognerà tener conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore *utilitas* che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.

Perché l'innovazione sia rilevante, al proprietario del fondo servente ne deve derivare un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente e anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.

Anche in relazione alla seconda ipotesi prevista dall'art. 1067 c.c. si può osservare che deve trattarsi di innovazioni o modificazioni compiute unilateralmente dal proprietario del fondo servente, e quindi non in seguito a convenzione o contratto modificativo con cui quella diminuzione di esercizio sarebbe sempre consentita, e né tantomeno come conseguenza di eventi naturali; e di innovazioni o modificazioni che o diminuiscono

l'esercizio della servitù o lo rendono scomodo, in modo che anche il semplice, purchè sensibile, scomodo importa il medesimo effetto della diminuzione o limitazione dell'esercizio, incidendo negativamente sull'*utilitas* stabilita dal titolo o dal possesso.

Le opere vietate al proprietario del fondo servente sono soltanto quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, sì da incidere sulla natura e sull'estensione dell'*utilitas* oggetto di quello stesso diritto. Pertanto nella servitù di passaggio non comporta diminuzione del suo esercizio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la lunghezza dello spazio di fatto disponibile a tale fine, lo conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù.

Analogamente nulla osta a che il proprietario del fondo servente, senza il consenso del proprietario del fondo dominante, stabilisca egli stesso le modalità di esercizio della servitù, purchè in conformità del titolo e comunque in modo tale da non recare impedimento o difficoltà all'esercizio del passaggio da parte del titolare.

Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivatogli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.

#### **4\*) Ricorso per equa riparazione ex lege 24 marzo 2001, n° 89: durata complessiva della controversia, danno sofferto e spese di lite**

In ottemperanza alle statuizioni della C.E.D.U., la L. 89/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente un'equa riparazione a "*chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della C.E.D.U. sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1*".

Ciò posto, va evidenziato che la Suprema Corte, con le sentenze del 26 gennaio 2004, nn° 1338, 1339, 1340 e 1341, ha precisato che il presupposto di tale indirizzo interpretativo, ossia non esser il diritto alla durata ragionevole un diritto fondamentale, è palesemente erroneo. Le Sezioni Unite hanno statuito (sent. n° 1338/04) che: "*l'art. 111,*

*secondo comma Cost. (testo risultante a seguito della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), nella norma secondo cui la legge assicura la ragionevole durata di ogni processo, non va contrapposto ma si integra con l'art. 6 della C.E.D.U., il quale dispone che <<ogni persona ha diritto ad una udienza... entro un termine ragionevole>>. La disposizione costituzionale, inserita tra le norme sulla giurisdizione, si rivolge al legislatore, imponendogli di disciplinare il processo in modo da consentire una durata ragionevole. La C.E.D.U., che ha il compito di definire i diritti dell'uomo, attribuisce un diritto alla persona, che costei può far valere nei confronti dello Stato. Il bene tutelato dalle due disposizioni normative è il medesimo: la durata ragionevole del processo. È diversa soltanto la prospettiva secondo la quale essa viene considerata garanzia oggettiva dell'ordinamento nella norma costituzionale, garanzia soggettiva della persona nella C.E.D.U.. Può, a conferma di tale rapporto, farsi riferimento alla visione della C. Cost. (25 luglio 2001, n. 305) secondo cui <<il bene costituzionale della ragionevole durata del processo... già implicito nell'art. 24 Cost., è ora oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. sulla scia dell'art. 6 della Convenzione Europea>>”.*

In particolare, si evidenzia che, utilizzando i parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea ed indicati dall'art. 2 L. 89/01, le responsabilità per il ritardo del processo sono tutte da addossarsi all'Ufficio Giudiziario e, quindi, al Magistrato. A conferma di ciò, la Suprema Corte con la sent. n° 321/2008 ha affermato che “*sussiste il diritto al risarcimento ad equa riparazione per irragionevole durata anche se la parte non si sia attivata per sollecitare la definizione del giudizio*”. Ha, di fatto statuito che, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere per l'equa riparazione, devono essere considerate anche le udienze di mero rinvio, per essere la responsabilità di detto rinvio, ascrivibile alla responsabilità del Giudice Istruttore che, concedendo il rinvio, ed avendo per altro piena facoltà di vigilare sull'andamento del processo, contravviene a tale dovere di vigilanza così diventando responsabile, per tale causale, dell'ulteriore ritardo nel corretto svolgimento dello stesso. Se da un lato, infatti, le parti hanno l'onere di non intralciare strumentalmente il corso del processo, al tempo stesso la nozione di “ragionevole durata” impone che i Tribunali esercitino il proprio controllo sulla celerità dello svolgimento della procedura impedendo ingiustificate inerzie delle parti, dedicando particolare attenzione alle istanze di rinvio ed alla determinazione della durata di ciascun rinvio, che risulti veramente necessario, e vigilando sul rispetto dei tempi concessi ai periti ed ai consulenti tecnici per il deposito degli elaborati ai fini della decisione. (Cfr. C.E.D.U. sent. 4.08.2005, causa 13130/02 D./Lussemburgo).

Posto che – “ai sensi della legge 14 maggio 2001 n. 89, il termine ragionevole di durata del processo, rispetto al quale si considera il diritto all’equa riparazione per il periodo rispetto ad esso eccedente, non si traduce in formule aritmetiche fisse per singoli tipi e fasi di giudizio, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all’uopo fissati dall’art. 2 della cit. legge, a loro volta mutuata dall’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., e dalla giurisprudenza su di essa formata” (Cass. 13422 del 3.09.2002) – i criteri di riferimento ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole di durata sono: la complessità della causa, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra Autorità chiamata a concorrere o, comunque, a contribuire alla definizione del processo.

Per le Corti di Appello italiane, anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, la durata del processo può essere determinata, in via generale ed approssimativa, in tre anni per il processo di primo grado, due per il secondo grado.

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, depositato nella Cancelleria della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11 c.p.p.), nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia quando si tratta di procedimento del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario; negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Corte ha l’obbligo di pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso; il decreto è impugnabile per cassazione.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si è verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Il risarcimento che attiene al danno *patrimoniale* va quantificato in relazione alla natura della causa.

La durata del processo nazionale non conforme al dettato del su richiamato art. 6 § 1 della C.E.D.U., causa nella persona un danno di carattere *non patrimoniale*, da ravvisarsi

nell'ansia, nello stress e nelle costanti preoccupazioni, che la hanno afflitta con serie ripercussioni sulle sue condizioni complessive di vita, non vedendo risolti i problemi in sede giudiziaria entro un "termine ragionevole".

La Suprema Corte, con la pronuncia del 5 aprile 2007, n° 8604 ha affermato che ai fini dell'equa riparazione di cui alla Legge 89/2001, poiché l'eccessiva durata del processo è nella normalità dei casi produttiva di sofferenze morali, la prova del danno non patrimoniale è desumibile dal fatto stesso dell'avvenuta violazione del suo termine ragionevole. In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 L. 89/01, *il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza "normale", ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo*. Viene considerato *normale* che la anomala lunghezza della pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema d'animo, un'ansia, una sofferenza morale che non occorre provare, sia pure attraverso elementi presuntivi.

Ne consegue che il danno non patrimoniale va sempre ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova, in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto.

La Corte Europea ha individuato in una somma oscillante tra i € 1.000,00# e € 2.000,00# per ogni anno di eccessiva durata, la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità della fattispecie via via sottoposta all'esame dei Giudicanti. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale, ai sensi della Legge 89/01, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della C.E.D.U., come applicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla C.E.D.U., pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. (Cass. civ. 24.01.07, n. 1605).

Le spese di lite vengono addebitate allo Stato, in quanto unico responsabile della lungaggine processuale e della conseguente violazione del diritto alla "durata ragionevole del processo". È vero, che la domanda di equa riparazione del danno per violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art. 3 L. 89/01, introduce un procedimento camerale contenzioso, per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo; nel detto procedimento trovano applicazione, pertanto, le disposizioni dettate in

tema di responsabilità per le spese processuali dagli artt. 91 e ss. c.p.c.. (Così tra le tante, Cass. civ. 1.07.04, n. 12021).

### **5°) Elementi costitutivi e ratio della fattispecie di reato di “atti persecutori”**

L’art. 612 *bis* c.p. “atti persecutori”, disciplina la fattispecie delittuosa (c.d. *stalking*, alla lettera “fare la posta alla preda”), introdotta dal decreto legge 23 febbraio 2009, n° 11, in vigore dal 25 febbraio 2009, attualmente convertito in legge 23 aprile 2009, n° 38 senza modifiche.

Con tale intervento, atteso da tempo, il legislatore ha finalmente colmato un grave vuoto legislativo e ha dato risposta ad una avvertita istanza di politica criminale: si tratta di una nuova ipotesi di reato introdotta nel codice penale con lo scopo di sanzionare condotte reiterate di minacce, molestie, azioni di disturbo, fino a questo momento rientranti in ipotesi quali: art. 612 c.p. (Minaccia), art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) le cui pene non consentono l’applicazione di misure cautelari (con conseguente inefficacia pratica della contestazione che, seppure comporta l’inizio di un procedimento penale con la futura – e quasi sempre lontana nel tempo – celebrazione di un processo, non ha effetti pratici immediati idonei a dissuadere l’autore dal continuare nella condotta illecita).

La norma intende sanzionare situazioni in cui risulti una sopraffazione significativa dell’agente sulla vittima (singole condotte prese di per sé possono apparire non particolarmente gravi, ma considerate nel loro insieme e nel loro ripetersi nel tempo, inserite nella situazione concreta dei rapporti tra autore e vittima, possono risultare allarmanti e pericolose).

La norma risponde ad esigenze di tutela anche concernenti nuove realtà sociali (solo venti anni fa non esistenti) quali: uso generalizzato ed esteso del cellulare, internet, posta elettronica. Le condotte persecutorie spesso consistono proprio in reiterate telefonate di disturbo dirette all’utenza cellulare, reiterati sms, reiterate missive di posta elettronica dirette all’indirizzo usato sul luogo di lavoro e/o privato, con conseguenti intrusioni che finiscono per riguardare ogni momento della giornata della vittima – e fondate su dati conosciuti dall’autore delle molestie, spesso perché, in passato legato da una relazione affettiva con la stessa. La persona offesa è posta, dunque, con frequenza nella spiacevole

condizione di essere costretta a modificare il proprio numero di telefono, il proprio indirizzo di posta elettronica etc. per cercare di sottrarsi alle continue intrusioni.

Il nuovo art. 612 *bis* c.p. sancisce al primo comma, che – salvo che il fatto costituisca più grave reato (prevedendo, in tal modo, una clausola di sussidiarietà in virtù della quale il maggiore illecito viene ad assorbire quello degli atti persecutori) – è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Nella collocazione sistematica del codice, tale disposizione è stata inserita nella Sezione III del Capo III, Titolo XII, del Libro Secondo, dedicato ai delitti contro la persona, ragion per cui è agevole individuare il bene giuridico tutelato dalla norma nella libertà morale della persona.

La fattispecie è da ricondursi alla tipologia del reato abituale proprio, il quale necessita, per la sua configurabilità, il reiterarsi delle previste condotte che, singolarmente considerate, costituiscono un diverso reato (molestia e minaccia).

Si tratta, inoltre, di reato complesso a norma dell'art. 84 c.p., (i reati di minaccia e molestia restano infatti assorbiti nel delitto di atti persecutori), per cui non si applicano le disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato.

Questa ipotesi di delitto si qualifica come reato di evento: deve, cioè, sussistere un nesso di causalità tra le reiterate condotte di minaccia o molestia e una delle tre conseguenze alternative disciplinate dal legislatore (*cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita*): sebbene ognuna di tali conseguenze sia di per sé sola sufficiente a delineare il delitto, tuttavia, se realizzate cumulativamente, rientrano pur sempre nella medesima fattispecie incriminatrice.

Trattandosi di delitto, quanto all'elemento soggettivo, è necessario che tutti gli elementi della fattispecie siano coperti dal dolo, richiedendosi, quindi, anche la previsione e volizione dell'evento.

Ai sensi dell'art. 612 *bis*, secondo comma, c.p., la pena viene aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata



alla vittima da relazione affettiva; il terzo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabilendo che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, proponibile – analogamente a quanto prevede l'art. 609 *septies* c.p. in materia di reati sessuali – entro il termine di sei mesi, in deroga a quello ordinario di tre mesi *ex art.* 124 c.p.; si procede d'ufficio nelle ipotesi aggravate dal fatto commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto sia commesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Un'altra importante novità introdotta dal decreto legge 23 febbraio 2009, n° 11, concerne l'introduzione di una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.). Tali luoghi sono quelli “abituamente frequentati” potendo quindi consistere, oltre che nell'abitazione e luogo di lavoro, anche in luoghi quali palestra, scuola dei figli etc.. Può trattarsi anche di luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o persone che hanno con questa una relazione affettiva.

Il giudice può anche vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo sia con la persona offesa che con le ulteriori persone appena individuate; qualora, però, la frequentazione dei luoghi citati sia necessaria per esigenze lavorative o abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

\* \* \* \* \*

### **QUESTIONE DI DEONTOLOGIA FORENSE:** **INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

I profili deontologici della professione forense rivestono un'importanza fondamentale nella formazione di un praticante avvocato, in quanto la loro violazione incide sul corretto esercizio della funzione professionale.

Destinatari del Codice deontologico forense sono, in particolare, avvocati e praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri, nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Nel preambolo del Codice si legge che l'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

La deontologia forense non è espressamente disciplinata da leggi, ma è il risultato di una costante osservanza di norme comportamentali che trovano solo un richiamo sommario nel codice di procedura civile, che impone il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, *ex art. 88 c.p.c.*

La formulazione originaria dell'art. 17 cod. deont. forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, prevedeva il divieto di pubblicità per gli avvocati, in linea con il tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall'ordinamento professionale italiano. La norma stabiliva il divieto di qualsiasi pubblicità dell'attività professionale. Erano consentite solo:

- l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) di propri particolari rami di attività;
- l'informazione agli assistiti e ai colleghi sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta;
- l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che avesse fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo avesse espressamente previsto o avesse disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse il consenso unanime dei suoi eredi.

L'attività di informazione consentita doveva, in ogni caso, essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.

Successivamente le istanze in seno alla Comunità Europea, rivolte alla liberalizzazione dei mercati, spinsero per un radicale cambiamento della materia. La direttiva sui servizi, successivamente adottata, prevedeva una rilevante apertura sulla pubblicità informativa stabilendo la soppressione di ogni divieto in materia pubblicitaria.

Il Codice deontologico europeo, approvato da ordini ed associazioni forensi aderenti al BBCE, in tema di pubblicità informativa si limitava a raccomandare i criteri di correttezza e veridicità, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, indipendentemente dallo strumento impiegato per la diffusione. L'Italia, dunque, era rimasto uno dei pochi paesi europei a prevedere un divieto assoluto di pubblicità per gli avvocati.

La modifica dell'art. 17 del codice deontologico forense, attuata con delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 16.10.1999, ha parzialmente eliminato il divieto assoluto di pubblicità, consentendo all'avvocato di fornire *informazioni sull'esercizio professionale*.

Mentre la vecchia formulazione della norma permetteva al professionista di dare informazioni sulla propria attività ai soli colleghi e clienti (soggetti già sostanzialmente informati); a seguito della modifica l'avvocato italiano aveva la possibilità di dare *informazioni sulla propria attività professionale* anche a potenziali clienti, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Inoltre, la nuova formulazione prevedeva l'elenco dei *mezzi di informazione* utilizzabili, tra i quali furono inseriti anche *i siti web e le reti telematiche (internet), purchè propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti dell'informazione e previa segnalazione del Consiglio dell'Ordine*.

Nonostante l'avvenuta riforma e l'abrogazione del divieto di pubblicità, la norma continuava a distinguere tra *pubblicità* – che con lo scopo meramente promozionale è considerata non attinente al decoro della professione – e *informazione* – che mira, invece, ad esternalizzare l'attività professionale con fini promozionali indiretti. È questa una soluzione che ha permesso di rimuovere il tabù della pubblicità e, contemporaneamente, di combattere quelle pratiche non rispettose del decoro e della dignità professionale. Il codice deontologico prescriveva, infatti, il necessario rispetto dei tre canoni essenziali, in tema di *Informazioni sull'esercizio professionale*:

- correttezza e verità;
- rispetto della dignità e del decoro della professione;
- segretezza e riservatezza.

Assolutamente vietata, invece, la forma di pubblicità comparativa, che avrebbe leso il principio di correttezza nei confronti dei colleghi. La c.d. *pubblicità informativa* dell'avvocato doveva, pertanto, concentrarsi in una attività finalizzata a fornire ai potenziali clienti informazioni corrette e veritiere sull'attività professionale, che fossero utili nell'interesse di questi ultimi.

Era consentita l'utilizzazione della rete internet e del sito web per l'offerta di consulenza nel rispetto di una serie di obblighi:

- indicazione dei dati anagrafici, partita IVA e Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico. Nel sito avrebbe dovuto essere riprodotto il Testo del Codice deontologico, ovvero, precisati i modi o i mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi dell'eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni *on line* ed indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei correttivi.

Nel 2006 interviene il decreto legge 4 luglio, n° 228 (c.d. *decreto Bersani*), convertito in Legge 4 agosto 2006, n° 248, che fa riferimento: all'art. 1 *“all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”*, ed all'art. 2 all'esigenza *“di assicurare agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”*. Infine, alla lett. b), dello stesso articolo, il legislatore statuisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell'Ordine.

La finalità della legge è chiara: ogni divieto di diffusione della pubblicità informativa, negli ambiti enunciati dalla legge, è abrogato, con un unico temperamento: il messaggio deve rispondere ai criteri di veridicità e trasparenza.

Il Consiglio Nazionale Forense con la delibera 12 giugno 2008, n° 15 ha reputato necessario modificare il testo dell'art. 17 cod. deont. forense, in aderenza al disposto normativo, prevedendo che il contenuto e la forma dell'informazione debbano essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e debbano rispondere ai criteri della trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. I canoni II e III del medesimo art. 17 – il primo dei quali prevede

che sia vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed il secondo dei quali fa divieto all'avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta ad una persona determinata – sono stati inseriti nell'art. 19 cod. deont. forense, che concerne il divieto di accaparramento della clientela.

Quanto all'art. 17 *bis* cod. deont. forense, è stato modificato già nella rubrica, che ora titola *Modalità dell'informazione* e non più *Mezzi di informazione consentiti*, essendosi provveduto, in sede di modifica, ad eliminare le limitazioni concernenti i mezzi di informazione utilizzabili, fermo restando che questi dovranno essere adeguati al decoro della professione. Inoltre, è stata abolita l'analitica elencazione tassativa dei mezzi di informazione consentiti, ma sono state conservate, come obbligatorie, quelle indicazioni che possono essere effettivamente utili, se non necessarie, a fornire notizie che possano agevolare la scelta del professionista, quali: la sede, l'Ordine di iscrizione, il luogo di esercizio, i titoli, le specializzazioni, i settori di attività prevalente, e così via.

A questo punto, sembra che si possano tracciare delle linee guida circa le modalità da seguirsi nel campo della pubblicità informativa, vale a dire:

- divieto di utilizzo di forme pubblicitarie che, per contenuti e mezzi di diffusione, non rispondono ad esigenze esclusivamente informative, ma che risultino rispondenti a finalità di captazione del cliente;
- la necessità che lo strumento informativo sia, per chiarezza e trasparenza, idoneo a permettere al cittadino una scelta orientata;
- il divieto della pubblicità elogiativa;
- il divieto della pubblicità comparativa;
- il divieto della pubblicità ingannevole;
- il divieto della pubblicità aggressiva;
- il divieto dell'elencazione di nominativi di clienti noti, anche con il loro consenso (in quanto forma elogiativa e/o in violazione del principio di riservatezza);
- il divieto della promessa di risultati;
- il divieto dell'indicazione della percentuale di cause vinte;
- il divieto di promesse generiche ed indeterminate sui costi delle prestazioni;
- il divieto di forme di pubblicità in violazione dell'art. 19 Codice Deontologico;

- il divieto di utilizzo di forme, immagini, suoni, mezzi non strettamente necessari alla sola finalità informativa, e comunque invasivi e non compatibili con il decoro della professione, quali per esempio e-mail (spamming), contatti telefonici, volantinaggio;
- il divieto di forme di pubblicità occulta, quali interviste pubblicate a pagamento;
- il divieto di inserzioni pubblicitarie, collocate in pubblicazioni che per forma, contenuti o argomenti, abbiano caratteristiche strettamente commerciali o comunque non compatibili con il decoro della professione, quali le pubblicazioni formate per lo più da annunci economici.

L'attività professionale che è e nasce intellettuale (artt. 2229 e ss. c.p.c.) è, pertanto, destinata ad una lenta ed inesorabile assimilazione all'attività d'impresa, da sempre considerata nel codice civile e nell'ordinamento giuridico italiano, distinta e diversamente regolamentata dalle professioni intellettuali c.d. *protette*.

\* \* \* \* \*